



# MICRONIDO

## DEFINIZIONE

Il micronido svolge le attività proprie di un asilo nido, ma accoglie un numero inferiore di bambini e presenta un maggiore grado di flessibilità. Il micronido, come le altre strutture per la prima infanzia, si configura come un modello di attività educativa di sostegno alla famiglia, che ha come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale.



## UN PO' DI STORIA

L'asilo nido è nato in Italia nel **1971** come servizio pubblico, senza una tradizione pedagogica precedente e, soprattutto, condizionato da notevoli pregiudizi ideologici sia da parte di chi lo contrastava, sia da parte di chi lo sosteneva. Ai primi anni '70 la consapevolezza dei bisogni educativi del bambino dagli 0 ai 3 anni era assai scarsa.

È utile ricordare che nella **Legge 1044/71**, istitutiva degli asili nido, si dice soltanto che "il nido ha lo scopo di provvedere alla temporanea custodia del bambino per facilitare l'ingresso della donna al lavoro" (art. 2).

La legge istitutiva del nido nacque parallelamente alla legge sulla maternità, dimostrando una notevole attenzione per i bisogni della madre, ma non del bambino.

Nell'art. 6, in cui si prendono in considerazione le condizioni per la stesura dei regolamenti comunali, si parla di localizzazioni e di modalità di funzionamento per venire incontro ai bisogni della famiglia: "I nidi – si dice – devono essere dotati di personale sufficiente ed idoneo per l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino". È questa l'unica volta che compare nel testo di legge il termine pedagogico e compare come suffisso del termine "psico".

Del resto le idee sull'educazione della prima infanzia erano poco sviluppate e confuse.

A fronte di interessanti esperienze all'estero, in Italia si dovrà arrivare al 1981 (10 anni dopo la legge 1044) per cominciare ad individuare un movimento pedagogico chiaro, anche se molto articolato, che porterà alla nascita di esperienze comunali molto interessanti (quali Reggio Emilia, Parma, Modena e Pistoia) che riempiono i contenuti educativi della legge 1044/71, creando strutture pedagogiche di appoggio, realizzando la gestione sociale prevista dalla legge e trasformandola in quella che è diventata una caratteristica peculiare dell'asilo nido, di rapporto con la famiglia come parte integrante del lavoro educativo.

Il nido ha contribuito alla crescita di una cultura dell'infanzia!

## CARATTERISTICHE

Il micronido può accogliere un massimo di 10 bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Svolge anche servizio di mensa e di ristoro.

## DESTINATARI

Utenti specifici della rete dei micronidi sono i bambini in età da 3 mesi fino a 3 anni.

## FUNZIONAMENTO

Il micronido deve funzionare almeno 8 ore continuative al giorno, per almeno 5 giorni alla settimana, per tutto l'anno, escluso, ovviamente, un mese di ferie ed eventuali periodi pasquali e natalizi. Gli utenti possono frequentare il nido anche per un lasso di tempo inferiore alle ore di funzionamento della struttura sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento interno.

## ATTIVITA'

L'età dei bambini che frequentano il micronido è indubbiamente molto delicata e di estrema importanza sia per lo sviluppo cognitivo sia per lo sviluppo affettivo del bambino. Per questo le attività proposte dagli educatori devono essere mirate a creare condizioni favorevoli per una crescita armonica dei piccoli.

Inoltre l'asilo nido è un servizio che opera in una rete di servizi con i quali entra in relazione. Tale rapporto determina la costituzione di attività di promozione culturale, di programmazione, di consulenza educativa.

## Scheda Informativa

Aggiornamento  
Settembre 2005

*Il micronido svolge le attività proprie di un asilo nido, ma accoglie un numero inferiore di bambini e presenta un maggiore grado di flessibilità.*

## SOMMARIO:

Definizione	1
Un po' di storia	1
Caratteristiche	1
Il micronido aziendale	1
Destinatari	1
Funzionamento	1
Attività	1
Il personale	2
Requisiti gestionali	2
Standard strutturali	2
Regime autorizzatorio	3
Normativa di riferimento	5
Riferimenti utili	5
Il micronido aziendale	6

## IL PERSONALE

Nei micronidi e negli asili nido operano sia il personale educativo sia il personale ausiliario. In particolare:

- **il coordinatore pedagogico:** nominato anche a turno fra il personale educativo con compiti di organizzazione per le attività socio-pedagogiche e ludiche, di raccordo con l'ente gestore e di rapporto con le famiglie e con gli enti socio-sanitari-assistenziali del territorio. Titolo di studio: laurea in scienza dell'educazione; laurea in scienza della formazione; laurea in pedagogia; laurea in psicologia; diploma di maturità magistrale o di liceo psico-pedagogico;
- **il personale educativo:** operatori che nei nidi rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino, nonché d'integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono inoltre le operazioni di igiene e pulizia del bambino e la somministrazione del pasto. Titolo di studio: diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato da liceo socio-psico-pedagogico; diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità (rilasciato da scuole superiori statali con 5 anni di corso); diploma di tecnico dei servizi sociali e operatore di servizi sociali se la formazione è legata alla prima infanzia; laurea in scienza dell'educazione; laurea in scienza della formazione; laurea in pedagogia;
- **il personale ausiliario addetto ai servizi** garantiscono l'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti e di aiuto in cucina. Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore

L'assistenza medica nell'asilo nido è affidata ad uno specialista in pediatria e va assicurata dall'ASL; nelle strutture private va assicurata mediante convenzione a rapporto libero professionale.

STANDARD DI PERSONALE	
<b>EDUCATORI</b>	1 addetto
<b>AUSILIARI</b>	1 ausiliario addetto ai servizi
<b>PERSONALE DI CUCINA</b>	1 cuoco (qualora i pasti vengano confezionati direttamente)
<b>MEDICO PEDIATRA</b>	minimo 4 ore la settimana e reperibilità in caso di necessità

Oltre al rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio. La compresenza può essere garantita negli enti no profit anche attraverso volontario, purché stabile.

## REQUISITI GESTIONALI

Ogni nido deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- **Rapporti con l'utenza:** Carta dei servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogatorie, l'ammontare della retta
- **Gestione dell'emergenza:** documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali
- **Gestione dei servizi generali:** piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti

## STANDARD STRUTTURALI

### 1) REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni micronido deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione.


- Se realizzato in un appartamento, questo deve essere dedicato esclusivamente alla funzione di micronido.
- L'impianto elettrico deve limitare al massimo il numero delle prese di corrente e quelle indispensabili devono essere schermate.

Gli elementi costruttivi, arredi e giochi devono avere caratteristiche antinfortunistiche.

### 2) LOCALIZZAZIONE

I servizi di nuova attivazione devono essere ubicati al piano terreno in diretta comunicazione con aree all'aperto utilizzabili esclusivamente per le attività ricreative del nido. Non sono ammesse localizzazioni oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente.

Il nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto.



### 3) ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20 mq più 5,50 mq per ogni posto di capacità ricettiva. In ogni nido devono essere presenti:

- Locale/i per igiene dei bambini, dotato preferibilmente di:
  - 1 wc e 1 lavabo piccoli
  - 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore

in alternativa, dotato di:

- 1 wc + 1 lavabo
- 1 vasca

Dotati di ogni accorgimento per consentire l'uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo

- Fasciatoio in numero adeguato

### 4) SPAZI PER CUCINA/SCALDAVIVANDE

- ⇒ Qualora i pasti vengano confezionati all'interno del nido, deve essere prevista cucina ad uso abitazione
- ⇒ Qualora il nido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie

**5) SPAZI PER IL PERSONALE:** 1 servizio igienico ad uso esclusivo del personale, anche con funzioni di spogliatoio eventualmente in comune con altri servizi abbinati e adiacenti

### 6) SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza

## REGIME AUTORIZZATORIO

I micronidi devono essere autorizzati dalla Provincia per poter legalmente avviare o modificare la gestione. Tale autorizzazione è dunque condizione indispensabile per il funzionamento della struttura. Il procedimento per la concessione dell'autorizzazione si attiva su richiesta del soggetto gestore interessato, sia esso pubblico o privato con o senza finalità di lucro. La domanda per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento deve essere redatta in carta semplice, pur nel rispetto delle regole sul bollo laddove applicabili e deve essere spedita alla Provincia (in originale o in copia autentica), all'ASL (in copia semplice) e, per conoscenza, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale U. O. Affari Istituzionali, Famiglia e Terzo Settore (senza la documentazione) e deve contenere i seguenti elementi:

Generalità del richiedente e sua qualificazione (titolare o legale rappresentante della struttura, qualora il soggetto gestore sia una persona giuridica);

Generalità e qualifica professionale della persona cui è affidata la direzione della struttura, quando non coincide con il titolare o legale rappresentante;

Ubicazione e tipologia della struttura e relativo titolo di possesso o d'uso;


Principali caratteristiche strutturali e di capacità ricettiva in riferimento agli standard: modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi, tipologia degli stessi e dell'utenza, indicazione numerica di questa e del personale addetto raggruppato per figure professionali e per funzioni omogenee;

Dichiarazione attestante il possesso degli standard strutturali e gestionali previsti per la specifica tipologia di servizio.

Come detto sopra, competente al rilascio delle autorizzazioni è la **Provincia** che, ricevuta la documentazione necessaria, accertati i requisiti minimi funzionali previsti dal Piano regionale socio-assistenziale e sentito il parere dell'ASL competente per territorio (la quale rilascia l'autorizzazione mensa, nel caso si voglia la cucina interna, e l'autorizzazione igienico-sanitaria), rilascia:

- un'autorizzazione permanente definitiva per le strutture nuove o già funzionanti che possiedono tutti i requisiti;
- un'autorizzazione pluriennale per le strutture già funzionanti che non sono del tutto in regola, ma che garantiscono comunque i requisiti minimi di sicurezza. Queste strutture devono normalizzare la loro situazione secondo le direttive previste dal piano socio-assistenziale;
- un'autorizzazione provvisoria per le strutture già funzionanti, ma che non possiedono i requisiti strutturali previsti dal piano socio-assistenziale, o che per raggiungerli, necessitano di opere di ristrutturazione. Presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è la stesura di un accordo di piano - programma sottoscritto tra la Provincia, l'ASL e la struttura stessa, con il quale quest'ultima si impegna a realizzare tutte le opere di ristrutturazione entro tempi definiti e certi.

Alla Provincia e all'ASL competente spetta anche il compito di far rispettare il piano programma attraverso sopralluoghi durante la fase di realizzazione dei lavori. In caso di inadempienza l'autorizzazione provvisoria può essere sospesa o revocata.



### SINTESI DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1) presenza di dispositivi di controllo fiamma (termocoppie) negli apparecchi di cottura a gas combustibile (fornelli, cucine a gas) (Circolare MI 09/04/1975 n. 5038/4183);
- 2) presenza di aperture di ventilazione e di aerazione negli ambienti ove sono installati gli apparecchi di cottura a gas combustibile (DPR 13/05/1998 n. 218 e DM 26/11/1998);
- 3) in caso di impianti di cucina e lavaggio stoviglie installati in ambienti comunicanti con quelli destinati alla consumazione di pasti e/o alla permanenza di persone, devono essere previste porte di comunicazione a tenuta di fumo, tenute chiuse da apposito congegno a funzionamento automatico, oppure chiudibili, in caso di incendio, da dispositivo azionato da rilevatore di fumo (Circolare MI 05/04/1979 n. 8242/4183);
- 4) le superfici trasparenti o traslucide dei serramenti non costituite da materiali di sicurezza devono essere protette contro lo sfondamento (D.Lgs 19/09/1994 n. 626 art. 33 comma 2 punto 11);

### SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PRESCRITTI DAL DLGS 19-09/1994 N. 626

- 1) per aziende che occupano oltre 10 addetti
  - il datore di lavoro elabora un documento contenente (art. 4 comma 2):
    - a) la relazione sulla valutazione dei rischi;
    - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
    - c) il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - il datore di lavoro designa (art. 4 comma 4):
    - a) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
    - b) gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
    - c) il medico competente (nei casi previsti)
  - il datore di lavoro assicura (art. 22 comma 1):
    - a) la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute;
- 1) per aziende familiari e per aziende che occupano fino a 10 addetti
  - il datore di lavoro autocertifica per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati (art. 4 comma 11)

### SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESCRITTI DAL DMI 10/03/1998

Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a (art. 3 comma 1):

- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio secondo i criteri di cui allegato II;
- realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo in caso di incendio in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
- garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui allegato V;
- fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui allegato VII


### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO

La regione in ogni momento su segnalazione del comune competente per territorio, degli utenti o di qualsiasi cittadino interessato, ravvisi la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per la concessione della autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dell'asilo nido privato, provvede, con apposito atto deliberativo alla sua revoca dandone contestuale comunicazione all'ente locale interessato, salva comunque la competenza amministrativa regionale di chiusura immediata del servizio, a norma della vigente legislazione in materia.

### TEMPI

Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per domande con "allegata documentazione" è emesso, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per carenza di documentazione o mancanza di requisiti, entro **60 giorni** dal ricevimento della domanda, ovvero del completamento della documentazione. Il parere dell'ASL deve pervenire alla Provincia di tempi utili a che la stessa possa rispettare tali termini. L'interruzione dei termini deve essere comunicata formalmente al richiedente da parte della Provincia. In caso di non emissione del provvedimento entro i 60 giorni, fatta salva l'interruzione dei termini, per l'inizio dell'attività, vale il principio del silenzio assenso.

In caso di domanda con perizia asseverata l'attività si intende autorizzata provvisoriamente subito dopo la presentazione della domanda anche se il rilascio dell'autorizzazione avverrà formalmente in tempo successivo, ovviamente fatti salvi gli eventuali provvedimenti prescritti o inibitori conseguenti ai controlli effettuati anche in fase di esercizio. In caso di utilizzo di perizia asseverata, la documentazione valutata e vidimata, relativa ai requisiti previsti dalle DGR, non viene trasmessa ma conservata



## PER L'ACCREDITAMENTO (DDG n. VII/20943 del 16/02/2005)

### REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI:

- **Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):**
  - ⇒ Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
  - ⇒ Presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.
- **Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):**
  - ⇒ Documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
  - ⇒ Garanzia di possibilità di frequenza part time.
- **Formazione del personale:** piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore;
- **Debito formativo:** impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

### APERTURA MINIMA:

- Annuale: 47 settimane
- Giornaliera: 9 ore continuative

### PERSONALE:

**PER LE STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE (esclusi i nidi famiglia finanziati con la L.R. 23/99 che si riconvertono) E PER LE NUOVE ASSUNZIONI:**

**Coordinatore:** partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

**Operatori socio educativi:** partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia per un totale di ore comprese tra 20 e 40 per gli altri.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ⇒ **DGR n. VII/20588 del 11 febbraio 2005** "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia"
- ⇒ **DGR n. VII/20943 del 16 febbraio 2005** "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"
- ⇒ **Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"**, in BURL 10 dicembre 1999, n. 49, 1° supplemento ordinario.

### RIFERIMENTI UTILI

- ✓ **Provincia di Cremona, Ufficio Autorizzazioni Strutture Socio-Assistenziali**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/406255  
E-mail: politiche.sociali@provincia.cremona.it
- ✓ **Comune di Cremona, Ufficio Politiche Educative**  
Via Vecchio Passeggio, 1 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/407917 – Fax 0372/407921  
E-mail: politiche.educative@comune.cremona.it
- ✓ **ASL Cremona, Dipartimento di Prevenzione e Protezione**  
Via Belgiardino, 2 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/497450 – 454  
E-mail: dipprev@aslcremona.it

### GLI ASILI NIDO E I MICRONIDI IN PROVINCIA DI CREMONA

In provincia di Cremona vi sono attualmente 22 asili nidi, così suddivisi: uno a Casalmaggiore, uno a Castelleone, quattro a Crema, cinque a Cremona, uno a Gussola, uno a Offanengo, uno a Palazzo Pignano, uno a Pandino, uno a Piadena, uno a Pizzighettone, uno a San Bassano, uno a Soncino, uno a Soresina, uno a Spino D'Adda e uno a Vescovato.

Inoltre vi sono 6 micronidi: quattro a Cremona e due a Casalmaggiore.

Delle 28 strutture presenti, 18 sono gestite da Comuni mentre le restanti 10 da privati (mediante cooperative o altre forme societarie, oppure gestiti da istituti religiosi).





## Approfondimento: il micronido aziendale

### Definizione

Il micronido aziendale è un micronido che accoglie bambini fino ai 3 anni, ospitato normalmente all'interno dell'azienda in locali appositamente destinati a questo uso. Quando più imprese si associano per organizzare insieme un micronido si parla di micronido interaziendale. La struttura si trova di solito in un luogo strategico rispetto alla localizzazione delle aziende stesse.

### Obiettivi

Realizzare un micronido o un nido può rappresentare per l'azienda l'espressione di apertura alle necessità del contesto sociale in cui opera e, più direttamente, una forma di attenzione per le esigenze dei propri collaboratori e dei loro bambini.

Si tratta anche di un'occasione per promuovere un miglioramento del clima aziendale e dell'immagine dell'azienda. Non si deve escludere, inoltre, la possibilità di creare efficaci rapporti di collaborazione con le amministrazioni locali nello sviluppo di tali iniziative, usufruendo altresì di alcune agevolazioni economiche.

L'apertura di un micronido aziendale può quindi concorrere a realizzare importanti obiettivi quali:

- contribuire al miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attraverso la riduzione del tempo da dedicare alla ricerca e all'accompagnamento dei figli agli asili nido;
- favorire un rientro delle lavoratrici dalla maternità in tempi più rapidi e con un atteggiamento più sereno;
- fidelizzare le risorse umane "trattenendo" le lavoratrici che abbiano carichi familiari;
- favorire, attraverso il sostegno alla gestione familiare, le possibilità di sviluppo e carriera delle donne lavoratrici e la valorizzazione dell'apporto professionale di ciascuna di esse alla vita dell'impresa.

La creazione di un nido aziendale deve rispondere innanzitutto ai bisogni dei bambini, perno attorno al quale deve ruotare tutta l'iniziativa, e contemporaneamente concorrere alla soddisfazione dell'interesse delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.

I lavoratori, in base ad accordi presi con l'azienda, pagano una retta che generalmente è più vantaggiosa rispetto ai prezzi di mercato. Il nido può essere aperto anche a iscritti esterni, purché tutte le richieste da parte dei dipendenti siano state esaudite e con una tariffa più alta rispetto a quella applicata ai lavoratori interni.

I lavoratori, ma soprattutto le lavoratrici, le quali solitamente hanno in carico la maggior parte dell'attività di cura e di gestione del tempo dei figli, hanno i vantaggi di:

- 1 disporre di un buon servizio ad un costo vantaggioso
- 2 non dover disperdere tempo ed energie per accompagnare i bambini in altre strutture
- 3 approfittare anche del tempo del percorso per stare con loro

### Destinatari

Utenti specifici della rete dei micronidi aziendali sono i figli dei dipendenti dell'azienda che organizza il servizio in età compresa tra i 3 mesi fino a 3 anni. Molto spesso nei nidi aziendali, oltre ai figli dei dipendenti, trovano posto anche bambini esterni; l'azienda o il gruppo di imprese gestori del servizio, dovrà allora decidere se fissare rette diverse per i dipendenti o meno.


### Modalità di gestione del servizio

**Gestione diretta:** si intende la scelta di un'azienda di aprire nell'ambito della propria struttura un nido, sfruttando spazi dell'azienda e personale assunto dall'azienda, gestendo in proprio il servizio.

**Gestione indiretta:** si intende la scelta di un'azienda di esternalizzare il servizio, affidandolo a un terzo o dando vita a un soggetto giuridico terzo cui affidare il servizio stesso (es. società, fondazione, ecc.).

Le differenze che derivano dalla scelta di una delle forme sopra richiamate si ripercuotono anche sulla possibilità di ottenere vantaggi economici e fiscali. Una volta individuata la modalità di gestione (individualmente o in sinergia con altre aziende) si sceglierà conseguentemente la forma giuridica ritenuta più consona.

Dalle esperienze finora praticate emerge che per l'azienda la forma più praticata di gestione di un asilo nido risulta essere l'affidamento del servizio a un gestore esterno



## Forme giuridiche

### Convenzione con il privato

L'organizzazione del micronido può essere esternalizzata, e cioè affidata a un fornitore esterno. Certamente è una scelta che consente flessibilità organizzativa ed evita d'affrontare i costi dell'organizzazione diretta. Di contro sarà necessario che l'azienda, preliminarmente alla scelta del partner, progetti un vero e proprio schema di *service level agreement* che definisca come l'attività dovrà essere organizzata e a quali vincoli il gestore privato dovrà attenersi.

Ultimata questa fase preliminare l'organizzatore e il gestore del servizio stipuleranno un contratto che disciplini compiutamente i reciproci rapporti, compiti, diritti e obblighi. Non è quindi possibile proporre una contrattualistica standard.

Sarà opportuno che il contratto comunque preveda:

- strumenti di monitoraggio della qualità del servizio;
- eventuali criteri di adeguamento per variazione di volumi/costi;
- stipulazione di assicurazioni;
- previsione di penali e garanzie per il caso di inadempimento.

E' opportuno, altresì, precisare che il contratto dovrà chiaramente determinare il grado di esternalizzazione del servizio. Il modello scelto, infatti, potrà rappresentare una variante intermedia tra i due estremi:

- ♦ esternalizzazione massima: il servizio viene totalmente conferito all'esterno in modo che si venga a costituire un rapporto diretto tra il gestore del servizio (terzo) e le famiglie utenti;
- ♦ esternalizzazione minima: la gestione del servizio resta all'azienda, in capo alla quale si radicano i rapporti con gli utenti. Il rapporto tra azienda e terzo fornitore si risolve nei rapporti giuridici interni.

Com'è ovvio la scelta tra la prima e la seconda opzione si riflette in particolare sul sistema di responsabilità (contrattuali ed extracontrattuali) che discendono dal rapporto.

### Società di capitali

Un'impresa può costituire una società di capitali per la gestione di un asilo nido aziendale. In questa ipotesi si ha una particolare forma di esternalizzazione consistente nel decentramento di attività (come, per l'appunto, quella di gestione dell'asilo nido aziendale) su strutture organizzative di dimensioni più contenute caratterizzate da livelli più elevati di flessibilità.

### Gestione indiretta tramite fondazione

La costituzione di una fondazione finalizzata alla gestione di un asilo nido aziendale trova fondamento logico principalmente nel caso in cui:

- ▶ sia un ente pubblico o locale a voler svolgere tale attività;
- ▶ un'azienda, in base al suo oggetto sociale o core business, desideri occuparsi del benessere dei bambini, ad esempio tramite una fondazione.

**Particolarità inerenti l'ipotesi di asilo interaziendale. Le forme di gestione suindicate sono ovviamente utilizzabili anche nel caso in cui due o più aziende si uniscano per promuovere l'iniziativa. In tal caso può essere utile individuare alcune tra le forme giuridiche attraverso cui può essere formalizzato il rapporto giuridico tra le aziende promotrici.**

### Associazione

Essa si realizza nella stipulazione da parte delle imprese interessate di un contratto di associazione secondo lo schema dell'associazione temporanea di scopo (ATS). Tale accordo regolerà accuratamente il rapporto tra i diversi *partners*. Si ricorda che l'utilizzo di questa soluzione, a fronte di un'estrema snellezza strutturale (essendo caratterizzata da una natura non lucrativa), esclude la possibilità di godere dei benefici fiscali previsti nella Legge Tremonti Bis. Per contro un'associazione gode di un regime fiscale di particolare favore.

### Consorzio di servizio

I consorzi di servizi sono particolari associazioni tra imprese nate per svolgere, nei confronti delle consorziate, attività di supporto, consulenza o assistenza. Per tali consorzi possono essere svolte in questa sede le stesse osservazioni già sinteticamente richiamate circa le ATS. A differenza di queste ultime i consorzi sono molto appesantiti dal fatto che con essi viene a costituirsi un ente giuridico con una sua individualità più definita.



### Alcuni esempi di nidi aziendali

Il modello dei nidi aziendali viene dagli Stati Uniti (un Paese in cui il Welfare pubblico è molto debole) dove già nel 1994 più dell'80% delle aziende forniva qualche forma di servizio all'infanzia, mentre quasi il 25% aveva programmi di assistenza agli anziani. Anche in alcuni Paesi europei (soprattutto quelli di cultura anglosassone) si trovano esperienze significative, mentre nei Paesi dell'area mediterranea questo tipo di iniziative sono ancora piuttosto rare.

In Italia i nidi aziendali sono stati a lungo avversati sia per una avversione alla filosofia della cura paternalistica dell'azienda, sia per la rivendicazione del diritto all'accesso alle strutture pubbliche. Tuttavia in questi ultimi tempi, vista l'insufficiente offerta di servizi alla prima infanzia da parte del settore pubblico e la maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro, alcune grandi aziende si sono attivate per realizzare nidi aziendali all'interno delle proprie strutture produttive. Ecco alcuni esempi di nidi aziendali già operativi:

- ✓ "Qui Quo Qua", micronido del Ministero Pari Opportunità. Inaugurata nell'Ottobre 2002 può ospitare fino a 10 bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed ha uno dei suoi punti di forza nell'orario (8.00 - 20.00) perfettamente compatibile con quello dei genitori;
- ✓ Trentitalia;
- ✓ Walt Disney Italia;
- ✓ Servizi Interbancari;
- ✓ Ospedale Niguarda (MI);
- ✓ Tim (TO).

In provincia di Cremona sono presenti quattro nidi aziendali presso le seguenti aziende:

- Casa di Riposo di San Bassano (CR)
- Azienda Ospedaliera di Cremona
- Gamma Croma S.r.l. di Vaiano Cremasco (CR)
- Nido interaziendale costituito presso il Municipio di Cella Dati (CR) da 5 Comuni (Cella Dati, Cinga de' Botti, Pieve San Giacomo, Derovere e Motta Baluffi) e 6 aziende (F. Elisabetta Germani, Mazzini Serramenti, Storti S.p.a., Vinicola Decordi S.p.a., OMAT di Dilani G. & C. e CMS Costruzioni Metalliche)

### RIFERIMENTI UTILI

- ✓ **Provincia di Cremona, Ufficio Autorizzazioni Strutture Socio-Assistenziali**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/406255  
E-mail: politiche.sociali@provincia.cremona.it
- ✓ **Comune di Cremona, Ufficio Politiche Educative**  
Via Vecchio Passeggio, 1 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/407917 – Fax 0372/407921  
E-mail: politiche.educative@comune.cremona.it
- ✓ **ASL Cremona, Dipartimento di Prevenzione e Protezione**  
Via Belgiardino, 2 – 26100 Cremona  
Tel. 0372/497450 – 454  
E-mail: dipprev@aslcremona.it

